

COMUNE DI MELISSANO

Provincia di Lecce

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 42 DEL 05 APRILE 2022

OGGETTO: Acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01. Conferimento incarico

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 11,00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano nelle persone dei Sigg.:

Dott.ssa Rosa Maria Simone	Presidente
Dott.ssa Maria Celeste Conte	Componente
Dott. Roberto Blasi	Componente

Dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assunte da uno dei Commissari nella persona del Dott. Roberto Blasi;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Melissano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 10 dicembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell' articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 2 marzo 2017 si è regolarmente insediata presso il

Comune di Melissano eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Simone, così come da delibera n. 1 del 2 marzo 2017;

VISTO l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTA l'istanza acquisita al prot.n. 5267 in data 07/06/2017, con la quale, in virtù della sentenza TAR- Puglia Sez. Lecce n.2430/2013, i Sigg. Toma Antonio, Toma Anna Lucia, Toma Maria, Mauro Rosalba Cristina e Mauro Antonio Raffaele hanno chiesto l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Melissano, dai medesimi quantificato in complessivi € 6.355.000,00, oltre interessi e rivalutazione ;

VISTE le istanze n. 3890 del 26/04/2017, n. 3898 del 26/04/2017 e n. 4203 del 04/05/2017 con le quali, in virtù della sentenza TAR- Puglia Sez. Lecce n.2430/2013, i sigg.ri Toma Anna Maria, Toma Luigina e Toma Giuseppa hanno chiesto, l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Melissano, dai medesimi quantificato in complessivi € 3.787.932,00, oltre interessi e rivalutazione ;

VISTA la sentenza del Tar-Puglia, Sez. Lecce n. 183/2020 emessa nel giudizio n.2260/2015 promosso dai su richiamati creditori per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR-Puglia Sez. Lecce n.2430/2013;

CONSIDERATO che le suddette istanze di ammissione alla massa passiva sono state ritenute da questo OSL non in linea con il dispositivo della sentenza del Tar Lecce 183/2020 che dispone *"ordina al Comune di Melissano, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 2430 dell'11 dicembre 2013 (...) nei modi e nei termini di cui in premessa, nel termine di 60 giorni (...)"* ossia *"restituendo, previa riduzione in pristino, le aree di proprietà dei ricorrenti per mq. 24.265 nonché provvedendo a quantificare e corrispondere, anche con inserimento nella massa passiva, - in attuazione dei criteri fissati ex art. 34, comma 4, c.p. a. - l'ammontare dovuto ai predetti a titolo di risarcimento del danno per ogni anno di mancato godimento delle aree stesse da parte dei ricorrenti,*

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per considerare il credito certo, liquido ed esigibile, ai fini dell'ammissione alla massa passiva ai sensi dell'art. 254 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'istanza di nomina di commissario ad acta (nel giudizio di ottemperanza n.2260/2015) notificata a questo OSL il 14/07/2021;

VISTO che in data 24/09/2021 con prot.9835 e 9837 sono stati notificati, rispettivamente, a questo OSL: l'avviso di camera di Consiglio per "giudizio Cautelare" n. Reg. Gen. 2260/2015, tra Toma Antonio ed altri e Simone Rosa Maria ed altri, avente ad oggetto "esecuzione di giudicato" e l'avviso di camera di Consiglio "Nomina Commissario ad acta n. Reg. Gen. 2260/2015, tra Toma Antonio ed altri e Simone Rosa Maria ed altri, avente ad oggetto "esecuzione di giudicato";

DATO ATTO:

- che con delibera n.37 del 3 dicembre 2021 è stato conferito incarico di costituirsi nel giudizio n. 2260/2015 all'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi affinché l'OSL fosse presente nel processo *de quo*, anche al fine di esserne estromesso, considerate le sue funzioni, come stabilite dalla legge, che allo stato non consentono allo stesso di provvedere al pagamento delle somme richieste dai ricorrenti;
- che in data 22 dicembre 2021 si è tenuta l'udienza camerale per la nomina del Commissario ad acta nel giudizio n. 2260 /2015 di cui in premessa;
- che il legale incaricato con nota del 27/01/2022 ha comunicato che la decisione sulla nomina del Commissario ad acta è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2022 al fine di consentire a questo organo di *"valutare se adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01 che rientra nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione alla stregua della sentenza n. 15/2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato"* e ciò sulla base della sollecitazione emersa in tal senso nel corso della relativa discussione, come da verbale della relativa udienza riportato nella richiamata nota del legale che si seguito si riporta integralmente *"Sono presenti gli avvocati: avv.to D. D'Arpa per i ricorrenti secondari Luigia Toma, Anna Maria Toma e Giuseppa Toma, avuto E. De Luca anche in sostituzione dell'avuto E Zompì, avv.to A. Vantaggiato anche in sostituzione dell'avv.to M Fasano, avuto G. De Giorgi Cezzi. Il Presidente comunica che in applicazione del decreto del Presidente del Tar Puglia Lecce n. 32 del 25 agosto 2021 la fase delle "Preliminari" è soppressa. L'avuto De Giorgi Cezzi difensore della Commissione Straordinaria di Liquidazione chiede un breve rinvio dell'incidente di esecuzione impegnandosi a segnalare e sollecitare l'organo straordinario a valutare se adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01 che rientra nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione alla stregua della sentenza n. 15/2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Gli avv.ti di parte ricorrente non si oppongono al rinvio purché breve. Il Presidente preso atto dell'impegno dell'avv.to De Giorgi dispone il rinvio dell'incidente di esecuzione alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2022"*;

VISTA la propria deliberazione n. 39 del 24 febbraio 2022 con la quale, aderendo alla sollecitazione del Giudice questo OSL ha manifestato *"l'intento di procedere all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/01"*, nel rispetto dei presupposti indicati nella delibera medesima, con riferimento alla perizia redatta dall'arch. Nicola Miglietta, su incarico conferito dal Comune di Melissano con determina del Responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 598 del 07/11/2014;

DATO ATTO che si è provveduto ad inviare comunicazione di avvio del procedimento provvedimento ex art. 42-bis da emanarsi, in esecuzione della delibera n. 39/2022, a tutti i comproprietari dei beni oggetto del provvedimento, così consentendo la partecipazione dei medesimi, con le loro eventuali osservazioni, controdeduzioni e proposte, al procedimento amministrativo;

VISTE le osservazioni pervenute in data 16 marzo 2022 da parte dell'avv. Eliana De Luca per conto di tutti gli eredi Toma (ad eccezione di Mauro Raffaele Antonio);

VISTA la nota a mezzo pec in data 22 marzo 2022 con cui il legale incaricato ha comunicato che *“all'udienza odierna il Collegio ha dato atto dei provvedimenti già adottati dall'OSL in adesione all'impulso del medesimo Collegio ed ha rinviato all'udienza dell'11 maggio p.v. per verificare l'eventuale definizione del procedimento ex art.42 bis”*;

RITENUTO necessario conferire l'incarico al tecnico, arch. Nicola Miglietta, per l'aggiornamento della perizia, rilasciata al comune di Melissano nel 2014, volta a determinare gli importi da liquidare ai sensi dell'art.42 bis, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dai privati tramite il proprio legale in data 16 marzo 2022;

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 05/04/2022 dall'arch. Nicola Miglietta per l'importo di € 1.500,00 omnia;

VISTO l'art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

RITENUTO dover procedere all'affidamento diretto dell'incarico all'arch. Miglietta ai sensi dell'art.36, comma 2 lett a), del D. Lgs. 50/2016;

ACQUISITA la prescritta autorizzazione del comune di Galatina, ente di appartenenza del suddetto professionista in data 05/04/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò premesso e considerato e facendo seguito a quanto emerso all'esito dell'udienza di CC. del 22/12/2021 di cui in premessa;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di conferire all'arch. Nicola Miglietta, nato a Squinzano il 18/08/1959 l'incarico di aggiornamento della perizia, rilasciata al comune di Melissano nel 2014, volta a determinare gli importi da liquidare ai sensi dell'art.42 bis del DPR 327/01, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dai privati tramite il proprio legale in data 16 marzo 2022;
- 3) di approvare l'allegato Disciplinare di incarico;
- 4) di stabilire in € 1.500,00 l'importo da corrispondere al suddetto professionista;
- 5) di far fronte alla relativa spesa con le risorse proprie della gestione liquidatoria,

La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n.378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.267/2000, a cura dell'Amministrazione Comunale.


La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dott.ssa Rosa Maria Simone

I Componenti Dott.ssa Maria Celeste Conte

Dott. Roberto Blasi

Il Segretario verbalizzante: Dott. Roberto Blasi



COMUNE DI MELISSANO

Commissione Straordinaria di Liquidazione

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2014

ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

CONVENZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI UN'AREA IN ZONA P.E.E.P. DEL COMUNE DI MELISSANO. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO ALL'ART.42 BIS D.P.R. 327/2001 DELLA PERIZIA DI STIMA REDATTA NEL 2014.

L'anno duemilaventidue, il giorno ... del mese di ..., presso il Municipio del Comune di MELISSANO si sono costituiti:

1. La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano, in persona del Presidente dott.ssa Rosa Maria Simone, competente alla stipula giusta deliberazione n. 42 del 05 aprile 2022;

2. L'Arch. Nicola Miglietta nato a Squinzano il 18/08/1959 e residente in Lecce, Dirigente del settore della Direzione del Territorio e Qualità Urbana del Comune di Galatina;

PREMESSO CHE

l'Organo Straordinario, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto degli enti locali (art. 253 del d.lgs. n.267/2000 ed art. 4 del d.p.r. n.378/1993), può, per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione della liquidazione;

con deliberazione n. 42 del 05/04/2022 dell'OSL del Comune di Melissano si è ravvisata la necessità di attivare un incarico di lavoro occasionale per la determinazione del valore di mercato di un'area in zona P.E.E.P. del Comune medesimo;

RILEVATO che l'arch. Nicola Miglietta risulta professionista di comprovata esperienza e competenza in materia e risulta in atti apposita autorizzazione del Comune di Galatina a firma del Segretario Generale in data 05/04/2022, nostro prot. n. 3516;


che il suddetto Dirigente si dichiara disponibile all'espletamento dell'incarico alle condizioni stabilite con la presente convenzione.

Tutto ciò premesso e rilevato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

Articolo 2 — La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano, come sopra rappresentata, conferisce all'Arch. Nicola Miglietta, Dirigente del Comune di Galatina, incarico di lavoro occasionale, senza vincolo di subordinazione ed orario, per l'aggiornamento e adeguamento



all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, della perizia dallo stesso redatta, (giusta determina di incarico del Responsabile del Settore Assetto del Territorio nr. 598 R.G., in data 07/11/2014), per la determinazione del valore di mercato di un'area in zona P.E.E.P. del comune di Melissano, illegittimamente occupata dall'Ente medesimo, tenendo tra l'altro conto, anche delle osservazioni formulate dall'avv. De Luca, con nota del 16 marzo 2022 .

Articolo 3 — L'incaricato è tenuto a svolgere la propria attività per garantire il risultato oggetto del presente atto in piena autonomia, secondo le vigenti norme in materia e ad osservare gli indirizzi che saranno formulati nel corso dell'espletamento dell'incarico dalla Commissione, a cui è data facoltà di chiedere integrazioni ed approfondimenti.

Articolo 4- L'incaricato nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.). All'incaricato è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del committente, di documentazioni e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Articolo 5 — La Commissione garantirà all'incaricato l'accesso a tutta la documentazione in possesso nonché l'utilizzo delle strutture comunali attualmente a disposizione della stessa.

Articolo 6 — L'incaricato accetta di espletare la propria attività nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità, di non versare in cause di incompatibilità né di conflitto di interessi.

Articolo 7 — L'incarico dovrà espletato entro il 30 aprile p.v., con possibilità di proroga sulla base delle necessità connesse alla procedura ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001;

Articolo 8 — Per le prestazioni di lavoro occasionale previste al precedente articolo 2, viene stabilito un compenso lordo onnicomprensivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura di 1/5 del costo del carburante per Km. e di eventuali altre spese strumentali alla procedura documentate.

Articolo 9 — La presente convenzione potrà essere risolta di diritto, senza preavviso per gravi inadempienze o per sopravvenuta impossibilità. Nulla è dovuto all'incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute ed il compenso relativo all'attività già svolta al momento dell'interruzione del rapporto.

Articolo 10 — L'incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi altra pretesa, a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo.

Articolo 11— L'incaricato, con la sottoscrizione della presente convenzione, si ritiene soddisfatto del compenso ed espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

Articolo 12 — Ogni inadempienza, anche parziale, delle clausole convenute, comporterà la risoluzione della convezione, salvo il risarcimento dei danni.



Articolo 13 — Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. E' in ogni caso escluso il ricorso al lodo arbitrale.

Articolo 14 — Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al Titolo III, libro V del Codice Civile.

Articolo 15 — La presente convenzione è immediatamente vincolante ed efficace.

L'INCARICATO

Arch. Nicola Miglietta

IL PRESIDENTE DELL'OSL

Dott.ssa Rosa Maria Simone

